

INTEGRAZIONE MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

CONTROLLI CASSA EDILE, ALIQUOTE PER CALCOLO INTEGRAZIONE E GESTIONE EVENTI NEL MUT IN VIGORE FINO ALLE DENUNCE MUT DEL MESE DI MAGGIO 2012

MALATTIA

In caso di malattia l'operaio non in prova ha diritto ad un trattamento economico, in parte a carico dell'INPS, e per il resto a carico del datore di lavoro.

Le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile, che per il lavoratore ammalato versano gli accantonamenti previsti dal CCNL, hanno diritto ad una quota di rimborso da parte della Cassa Edile, di quanto anticipato al lavoratore, che copre gran parte del trattamento economico a carico dell'impresa.

Il calcolo dell'importo da chiedere a rimborso alla Cassa Edile

$$\text{RIMBORSO} = \frac{\text{IMPORTO}}{\text{GIORNI INDENNIZZABILI}} \times \frac{\text{RETRIBUZIONE ORARIA}}{\text{COEFFICIENTE FASCIA}} \times \text{ORE MEDIA GIORNALIERA}$$

Le ore media giornaliera si ottengono $\frac{\text{orario settimanale}}{6}$ in caso di orario contrattuale settimanale di 40 ore = 6,66

Per la definizione della fascia, ai fini del coefficiente da applicare, vanno conteggiati tutti i giorni di calendario intercorrenti nel periodo preso in esame.

Per il calcolo dei giorni indennizzabili vanno escluse le domeniche e le festività previste CCNL Edilizia.

Per la retribuzione oraria va presa a riferimento la paga giornaliera in vigore nella Provincia di Terni, costituita dai seguenti elementi:

- Paga Base
- Indennità Territoriale di Settore (comprensivo dell'ex Elemento Economico Territoriale)
- Indennità di Contingenza

Non va compresa, invece, l'EDR.

I coefficienti

Nella Provincia di Terni, in base all'integrativo Provinciale, per le sole giornate ricadenti nella fascia 1 della carenza è previsto un coefficiente differente rispetto a quello Contrattuale come da seguente tabella.

Coefficienti Contrattuali MALATTIA	Coefficienti Provinciali Terni MALATTIA
1. per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 6 giorni: 0,5495 ¹ A = 0,5000 ¹ B = 0,0495	1. per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 6 giorni: 0,8995 ¹ A = 0,8500 ¹ B = 0,0495
2. per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 12 giorni: 1,0495 A = 1,0000 B = 0,0495	2. per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 12 giorni: 1,0495 A = 1,0000 B = 0,0495
3. dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795 A = 0,3300 B = 0,0495	3. dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795 A = 0,3300 B = 0,0495
4. dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565 A = 0,1070 B = 0,0495	4. dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565 A = 0,1070 B = 0,0495
5. dal 181° al 270° giorno (lavoratori con anzianità inferiore ai 3 anni e mezzo) per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495 A = 0,5000 B = 0,0495	5. dal 181° al 270° giorno (lavoratori con anzianità inferiore ai 3 anni e mezzo) per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495 A = 0,5000 B = 0,0495
6. dal 181° al 365° giorno (lavoratori con anzianità inferiore ai 3 anni e mezzo) per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495 A = 0,5000 B = 0,0495	6. dal 181° al 365° giorno (lavoratori con anzianità inferiore ai 3 anni e mezzo) per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495 A = 0,5000 B = 0,0495

A = coefficiente per chiedere il rimborso alla Cassa Edile B = coefficiente importo a carico Impresa

¹ nota – in base all'integrativo Provinciale le giornate ricadenti in tale fascia vengono indennizzate applicando il coefficiente 0,8995 da erogare in busta paga al lavoratore e 0,8500 per il rimborso Cassa Edile

I Requisiti del lavoratore per ottenere il rimborso

Il calcolo delle quote spettanti al lavoratore e, conseguentemente, di quelle da richiedere a rimborso alla Cassa Edile è subordinato ad una serie di condizioni, previste dal CCNL Edilizia.

In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a 3 anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute della stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a 3 anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi. Trascorso tale periodo ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso.

Requisito 1: 450 ore nel trimestre antecedente l'evento

Affinché l'Impresa abbia diritto a percepire per intero il rimborso, occorre che per lo stesso risultino denunciate alla Cassa Edile almeno 450 ore nel trimestre solare scaduto prima dell'evento malattia (Allegato E CCNL 18 giugno 2008 e modifiche successive).

Nelle 450 ore vanno computate le ore ordinarie di lavoro, le ore di altre malattie o infortunio, le ore di ferie godute, festività, i permessi retribuiti, ore congedi, ore permessi sindacali, ore CIG, e gli altri permessi comunque retribuiti.

Esempio: Se la malattia inizia il 20 Giugno, bisogna conteggiare le ore relative ai mesi di marzo, aprile e maggio.

Naturalmente, le ore dovranno risultare nelle denunce MUT inviate alla Cassa Edile.

Nel caso in cui l'operaio non raggiunga le 450 ore, il rimborso è proporzionalmente ridotto, cioè andrà rapportato a tanti 450esimi quante sono le ore complessive del trimestre.

Il CCNL prevede, tuttavia, una eccezione: riguarda i lavoratori assunti da meno di tre mesi (90 giorni); in questo caso, infatti, il rimborso va calcolato sempre per intero.

Requisito 2: ore settimanali

Nel caso in cui il lavoratore abbia un orario settimanale diverso dalle 40 ore (tempo parziale), il rimborso va proporzionalmente ridotto.

Esempio: se il lavoratore presta la sua opera a tempo parziale, per 20 ore settimanali, il rimborso sarà calcolato per 20 quarantesimi

La denuncia "mensile" MUT – Indicazione della durata della malattia in denuncia

Per poter ottenere il rimborso dalla Cassa Edile, oltre naturalmente ad aver indicato in denuncia gli accantonamenti ridotti per malattia, le imprese devono denunciare mensilmente, tramite MUT, gli operai ammalati.

Nei calcoli degli importi spettanti per la malattia è necessario calcolare la durata della malattia. Il calcolo va effettuato in giornate di assenza, a partire da quello in cui inizia l'evento e fino all'ultimo giorno di assenza nel mese della denuncia. Ai fini di questo calcolo, vanno conteggiati tutti i giorni di calendario intercorrenti nel periodo preso in esame.

La denuncia deve contenere la situazione "fotografata" al mese, e non deve tenere conto di quello che succederà nel mese successivo, anche se è già noto al momento della compilazione.

Esempio: Il lavoratore si ammala il 25 Agosto e rimane assente fino al 10 Ottobre.

In questo caso andrà riportato sulla denuncia di Agosto, per 7 giornate, inserendo "data inizio malattia" 25 Agosto e "data fine malattia" 31 (anche se già è nota la circostanza che il lavoratore ha proseguito la malattia), nella denuncia di Settembre ricercare e agganciare l'evento 25 Agosto e inserire "data fine malattia" 30 Settembre, nella denuncia di Ottobre ricercare e agganciare l'evento 25 Agosto e inserire "data fine malattia" 10 ottobre.

Si invita a prestare attenzione nell'inserimento di prosecuzione di evento, utilizzando l'apposita funzione di consultazione eventi precedenti presente nel MUT. Spesso si riscontrano differenze di congruagli importi dovuti all'indicazione errata dell'inizio evento.

Il periodo di "Carenza"

I primi tre giorni di assenza per malattia, sono detti di "carenza". Il trattamento per il periodo della carenza, varia in funzione della durata della malattia (superiore a 6 giorni o superiore a 12 giorni).

Per determinare il coefficiente da applicare deve essere calcolata la durata della malattia alla fine del periodo di assenza nel mese, conteggiando tutti i giorni di calendario.

Qualora la malattia prosegua nel mese successivo a quella di inizio, la carenza sarà ricalcolata ed eventualmente conguagliata nel mese successivo; pertanto se nel mese di inizio vengono esclusi dal pagamento i primi tre giorni in quanto l'assenza in tale mese è pari o inferiore a 6 giornate, verificandosi la continuazione dell'evento nel mese successivo con conseguente superamento globale dei 6 o 12 giorni di assenza, i primi tre giorni iniziali dovranno essere corrisposti con il pagamento del secondo mese. Lo stesso discorso vale qualora si è verificato il pagamento parziale

(periodo superiore a 6 ma non a 12 giorni), se nel mese di continuazione successivo verrà superata la durata dei 12 giorni, dovrà essere corrisposta la differenza a copertura del coefficiente carenza superiore (fascia >12 giorni).

I giorni successivi alla carenza: la prima e la seconda fascia

Per le giornate di malattia, indennizzate dall'INPS, che vanno dal 4° al 20° giorno, è previsto un coefficiente di rimborso Cassa Edile pari a 0,33.

Per le giornate di malattia, indennizzate dall'INPS, che vanno dal 21° al 180° giorno, è previsto un coefficiente di rimborso Cassa Edile pari a 0,107.

Dal calcolo delle giornate indennizzabili vanno escluse le domeniche e le festività previste dal CCNL.

Dal 181° al 270°/365° giorno: la terza fascia

Dal 181° al 270° giorno di assenza per malattia (365 giorni per operai con anzianità superiore a 3 anni e mezzo), è previsto un rimborso Cassa Edile con coefficiente 0,5, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS.

E' importante l'ultima specificazione, in quanto è facile che malattie di così lunga durata, superiori cioè ai sei mesi, possano iniziare in un anno solare e terminare in un altro (cosiddetta malattia "a cavaliere" di due anni solari).

L'INPS, infatti, indennizza 180 giornate di malattia per anno solare. Ciò significa che, ad esempio, una malattia iniziata nel secondo semestre dell'anno, può proseguire per sei mesi nell'anno successivo ed essere interamente indennizzata dall'Istituto di Previdenza.

In questo caso, poiché le giornate ricadenti dal 181° al 270° giorno sono indennizzate dall'INPS, il rimborso Cassa Edile non spetta.

Anche per le giornate in terza fascia vale la regola dell'esclusione di domeniche e giorni festivi.

Per la terza fascia è opportuno precisare che il rimborso erogato dalla Cassa Edile rientra nei limiti di conservazione del posto di lavoro come stabilito dal CCNL Edilizia, pertanto:

-nel caso di un unico evento malattia: 9 mesi consecutivi per gli operai con anzianità fino a 3 anni e mezzo, 12 mesi consecutivi per operai con anzianità superiore a 3 anni e mezzo;

-nel caso di un più eventi malattia o ricadute della stessa malattia: 9 mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi per gli operai con anzianità fino a 3 anni e mezzo, 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi per operai con anzianità superiore a 3 anni e mezzo.

La "ricaduta" della malattia

Qualora il lavoratore, entro 30 giorni dalla fine di una malattia, si riammalasse della stessa patologia (riconosciuta come tale dall'INPS), la malattia deve essere considerata come unico evento; ai fini dei coefficienti da applicare vale la normativa applicata dall'INPS medesima (si considera un'unica malattia con la precedente).

In questo caso, ai fini del calcolo della durata e dei coefficienti i periodi di malattia vanno unificati.

Naturalmente, tale circostanza dovrà essere certificata dal medico che accerta la malattia.

In caso di ricaduta, durante l'inserimento dell'evento nella denuncia MUT è necessario ricercare l'evento originario e indicare "SI" sul campo "Ricaduta" indicando il giorno della ricaduta.

Gli Apprendisti

Il calcolo della carenza, per gli apprendisti, è uguale a quello degli altri operai; ovviamente, cambierà la retribuzione oraria da prendere a riferimento.

Le giornate di malattia non indennizzate dall'INPS oltre la terza e fino alla 270°, vanno calcolate, ai fini del rimborso Cassa Edile, con il coefficiente 0,5 .

Anche per gli apprendisti, va verificato il criterio delle 450 ore nel trimestre precedente l'inizio dell'evento, altrimenti il rimborso avverrà proporzionalmente (tanti 450esimi quante sono le ore nel trimestre), a meno che non siano stati assunti da meno di 90 giorni (nel qual caso va applicata totalmente).

Se l'apprendista è assunto a tempo parziale, il rimborso va ridotto a tanti 40esimi quante sono le ore settimanali di lavoro prestato.

Per le ricadute, valgono le norme degli altri operai.

Ore assenza ingiustificata

In caso di assenza ingiustificata, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui agli specifici articoli dei CCNL, nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, il trattamento economico dovuto dall'impresa al lavoratore è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata; la decurtazione è proporzionale al numero di ore di assenza ingiustificata.

Nel caso di eventuali giorni non riconosciuti dall'INPS, per ritardato invio della certificazione medica o per assenze a visita medica domiciliare di controllo o per certificazione non regolare, l'Impresa dovrà tenerne conto anche per l'integrazione a carico Cassa Edile.

Come recuperare le somme rimborso Cassa Edile per la malattia

Dalle denunce MUT del mese di Maggio 2010, il rimborso Cassa Edile spettante viene calcolato e conguagliato direttamente in fase di compilazione delle denunce MUT; pertanto il totale da versare è già decurtato dell'importo rimborso malattia.

Una volta trasmessa la denuncia telematica la Cassa Edile provvederà a verificare le somme conguagliate nel MUT ed in caso di differenze provvederà tempestivamente a comunicare all'Impresa e al Consulente le differenze da versare.

Certificati Medici

In caso di assenza del lavoratore per malattia la Cassa Edile richiederà a campione copia delle certificazioni mediche. Il mancato invio da parte dell'Impresa della documentazione richiesta entro 15 giorni dalla richiesta, comporterà il non riconoscimento delle somme conguagliate in denuncia MUT.

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di infortunio o malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio non in prova, entro i limiti della conservazione del posto prevista dal CCNL, un trattamento economico, ottenuto applicando alle quote orarie i coefficienti per i giorni di assenza dal 1° al 90°, e per i giorni di assenza dal 90° in poi.

I coefficienti

Le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile, che per il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale versano gli accantonamenti previsti dalla contrattazione collettiva, possono portare delle quote in deduzione da quanto dovuto alla stessa, analogamente a quanto previsto in precedenza per i casi di malattia, secondo gli importi previsti nella seguente tabella.

Coefficienti Contrattuali	
INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE	
1) dal 1° giorno successivo l'evento al 90° giorno di assenza: 0,2538	A = 0,2340 B = 0,0198
2) dal 91° giorno e successivi: 0,0574	A = 0,0450 B = 0,0124

A = coefficiente per chiedere il rimborso alla Cassa Edile **B** = coefficiente importo a carico Impresa

Il calcolo dell'importo da chiedere a rimborso alla Cassa Edile

Il rimborso Cassa Edile per infortunio o malattia professionale si calcola con la seguente formula:

$$\text{RIMBORSO} = \frac{\text{IMPORTO}}{\text{RIMBORSO}} = \frac{\text{GIORNI}}{\text{INDENNIZZABILI}} \times \frac{\text{RETRIBUZIONE}}{\text{ORARIA}} \times \frac{\text{COEFFICIENTE}}{\text{FASCIA}} \times \frac{\text{ORE MEDIA}}{\text{GIORNALIERA}}$$

La retribuzione oraria di riferimento è la paga giornaliera in vigore nella Provincia di Terni, costituita dai seguenti elementi:

- Paga Base
- Indennità Territoriale di Settore (comprensivo dell'ex Elemento Economico Territoriale)
- Indennità di Contingenza

senza l'EDR.

Le ore media giornaliera si ottengono $\frac{\text{orario settimanale}}{7}$ in caso di orario contrattuale settimanale di 40 ore = 5,71

Ai fini dell'infortunio e della malattia professionale, i giorni indennizzabili sono tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche e le festività.

Il coefficiente di fascia è quello indicato con la lettera A nella tabella sopra esposta. La fascia è distinta dal 1° al 90° (indennizzati dall'INAIL) e dal 91° in poi (indennizzati dall'INAIL).

La denuncia "mensile" MUT – Conteggio delle giornate e indicazione evento in denuncia MUT

E' bene ricordare che, in caso di infortunio, il giorno in cui si verifica l'evento è da considerarsi, a tutti gli effetti, come giorno lavorato, anche se l'infortunio si verifica all'inizio della giornata.

L'inserimento dell'infortunio o malattia professionale nel MUT segue le stesse regole di compilazione della malattia.

Nel caso di infortunio che prosegue per più mesi andrà sempre indicata la "data fine malattia" per ogni mese di compilazione, poi il mese successivo deve essere agganciato l'evento inizio infortunio/malattia professionale.

Il giorno "inizio assenza" da indicare è il giorno successivo l'evento, in quanto, come sopra indicato, il giorno in cui si verifica l'evento deve essere indicato nelle ore ordinarie lavorate.

Non sono previsti inserimenti decimali di ore o importi.

Come già esposto sopra, il trattamento economico giornaliero deve essere corrisposto dall'azienda per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche e le festività previste dal CCNL.

I Requisiti del lavoratore per ottenere il rimborso

La deduzione per infortunio o malattia professionale è soggetta alla maggior parte delle condizioni già viste per i casi di malattia.

Infatti, anche per l'infortunio o malattia professionale il lavoratore dovrà possedere il requisito delle 450 ore nel trimestre precedente l'evento; in caso contrario, il rimborso Cassa Edile spetta per tanti 450esimi quante sono le ore totali denunciate.

Inoltre, se l'orario contrattuale non è di 40 ore, il rimborso sarà proporzionale in base alle ore contrattualmente previste (ad esempio, nel caso di tempo parziale).

In caso di malattia professionale l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, nel caso di più malattie o ricadute della stessa malattia professionale 9 mesi nell'arco di 12 mesi consecutivi.

In caso di infortunio sul lavoro l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea.

Ore assenza ingiustificata

In caso di assenza ingiustificata, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui agli specifici articoli dei CCNL, nel mese di calendario precedente l'assenza per infortunio o malattia professionale, il trattamento economico dovuto dall'impresa al lavoratore è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata; la decurtazione è proporzionale al numero di ore di assenza ingiustificata.

In questi casi l'impresa dovrà tenerne conto anche per richiedere l'integrazione a carico Cassa Edile.

Gli Apprendisti

Per gli apprendisti valgono le norme e i requisiti degli altri operai.

Certificati Medici

In caso di assenza del lavoratore per infortunio/M.P. la Cassa Edile richiederà a campione copie delle dichiarazioni INAIL di infortunio dai quali si evince la causa e la diagnosi dell'evento.

Il mancato invio da parte dell'Impresa della documentazione richiesta entro 15 giorni dalla richiesta, comporterà il non riconoscimento delle somme conguagliate in denuncia MUT.

ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Anche durante i periodi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale, l'impresa è tenuta ad effettuare gli accantonamenti Ferie e Gratifica Natalizia, presso la Cassa Edile, secondo la seguente tabella:

<i>Accantonamenti malattia, infortunio e malattia professionale</i>		Importo lordo (totale)	Importo netto da accantonare alla Cassa Edile
Malattia	Dal 1° al 270° giorno (lavoratori con anzianità fino a 3 anni e mezzo)	18,5%	14,2%
	Dal 1° al 365° giorno (lavoratori con anzianità superiore a 3 anni e mezzo)	18,5%	14,2%
Infortunio	Giorni carenza INAIL	18,5%	14,2%
	Dal 4° al 90° giorno	7.40%	5.70%
	Dal 91° giorno in poi	4.60%	3,60%

Per i periodi di malattia ed infortunio, non sono dovuti dall'Impresa i versamenti contributi Cassa Edile.

Si ricorda che, in caso di mancato versamento degli accantonamenti per i periodi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale, non si ha diritto al rimborso.